
MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

POTERE DEL GIUDICE

Sanzione riducibile solo in due casi

In primo grado un Tribunale ha ritenuto la sanzione comminata da un datore di lavoro a una dipendente non corretta e non proporzionata, riducendola da cinque a due giorni di sospensione. In appello la sanzione è stata giudicata illegittima in quanto sproporzionata e la Corte, secondo Cassazione 22150/2015, ha ritenuto di non poterla rimodulare. In Cassazione il datore di lavoro ha sostenuto che la sanzione avrebbe potuto essere rimodulata in base alla sentenza 3896/2019 della stessa Corte. Ma i giudici di legittimità affermano che tale sentenza «ha deciso che il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa...Solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione è consentito al giudice..applicare una sanzione minore».

**Corte di cassazione,
ordinanza 13479/2024,
depositata il 15 maggio**